



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

N. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/2420-20

Roma, 22 maggio 2020

OGGETTO: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cd. Decreto "Rilancio").

- ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI E PERSONALE SEDE
- ALL'UFFICIO ANALISI, PROGRAMMI E DOCUMENTAZIONE SEDE
- ALL'UFFICIO ORDINE PUBBLICO SEDE
- ALL'UFFICIO RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE ROMA
- ALL'UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI SEDE
- ALLA SEGRETERIA TECNICA-AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE FONDI EUROPEI E PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI SEDE
- ALL'UFFICIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALI ED ISTITUZIONALI SEDE
- ALL'UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI SEDE
- ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE SEDE
- AL COMITATO PER L'INNOVAZIONE E LA STANDARDIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

Per i profili di interesse e gli aspetti di competenza, si trasmette l'unita circolare n. 557/LEG/141.510 II P/ Prot. 1274 in data 21 maggio u.s., predisposta dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale, relativa all'oggetto.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

Papa





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

N.557/LEG/14.1.510 II P./Prot.1274

Roma, 21 maggio 2020

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	<u>ROMA</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>SEDE</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>SEDE</u>
E, p.c. AL VICE CAPO DELLA POLIZIA CON FUNZIONI VICARIE	<u>SEDE</u>
AL VICE CAPO DELLA POLIZIA PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>SEDE</u>
AL VICE CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>

**Oggetto: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. Decreto “Rilancio”).**

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128, è stato pubblicato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra le previsioni in esso contenute, si rassegnano le disposizioni che presentano profili di interesse per questo Dipartimento.

➤ **Art. 22, recante “Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione “Strade sicure”.**

La disposizione prevede, oltre alla proroga – fino al 31 luglio 2020 – dell’incremento del contingente di 253 unità di militari impegnati nell’operazione “Strade Sicure” di cui all’articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l’integrazione dell’intero contingente (7.050 unità) di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020. Allo scopo, viene autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

➤ **Art. 23, recante "Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".**

La norma introduce un "pacchetto" di misure riguardanti la corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti al suddetto personale, nonché l'acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi all'espletamento dei servizi demandati all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Sul punto, occorre premettere che - con i decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020 - sono state stanziare risorse per le Forze di polizia e le Forze armate, volte a rafforzare l'azione di controllo del territorio e di contenimento dell'esposizione a rischio di contagio epidemiologico.

Tali risorse, a fronte dell'espandersi dell'epidemia, si sono rivelate insufficienti e, pertanto, gli accresciuti fabbisogni hanno determinato la necessità di autorizzare, al fine di garantire la prosecuzione - fino al nuovo termine del 30 giugno 2020 - dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.

Inoltre, per far fronte - fino al 31 luglio 2020 - alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché per assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, si prevede l'autorizzazione all'*ulteriore* (rispetto alla somma stimata, *una tantum*, nel comma 2 del citato articolo 74 del decreto legge 18/2020) spesa di euro 37.600.640.

Infine, per quel che concerne il personale appartenente all'Amministrazione civile dell'Interno, si autorizza - per il biennio 2020-2021 e nel limite di euro 220.000 annui - la sottoscrizione di un'apposita polizza assicurativa in favore del citato personale per il rimborso delle spese mediche e sanitarie (non coperte dall'INAIL) sostenute dai dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.

➤ **Art. 25, recante "Misure in materia di "Contributo a fondo perduto".**

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, oltre ad un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti c.d. "economici" previsti dal medesimo articolo, anche un'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti dei soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo. Al fine di prevenire tentativi di infiltrazioni criminali, la disposizione prevede la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, avente ad oggetto la disciplina dei



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

controlli di cui al libro II del codice antimafia, ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo, l'applicabilità dell'art. 92, commi 3 e seguenti del medesimo codice (erogazione sotto condizione risolutiva).

Qualora dai riscontri risulti la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo e viene prevista la reclusione da due anni a sei anni per colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia.

Si prevede, altresì, che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulino apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché quelle relative ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economica-finanziaria di cui al d.lgs. n. 68/2001.

➤ **Art. 26, recante "Misure sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni".**

Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI», gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllate, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione.

La disposizione prevede che qualora il rilascio dell'informativa antimafia - da parte della citata Agenzia (o società controllate) - non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'Agenzia (o società controllate), tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

➤ **Art. 27, recante "Misure in materia di "Patrimonio destinato".**

Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Il medesimo decreto può prevedere, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso, la presentazione di dichiarazioni sostitutive



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio dell'informazione interdittiva antimafia comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate.

➤ **Art. 72, recante "Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti".**

La disposizione estende, per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, la possibilità di fruire – fino al 31 luglio 2020 – dello specifico congedo di cui all'articolo 23 del decreto legge 18/2020, elevandolo a un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, rispetto ai precedenti quindici.

La medesima interviene anche sull'istituto di cui al comma 6 del citato articolo 23, concernente la facoltà, per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con figli minori di sedici anni, al ricorrere di determinate condizioni, di usufruire del diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Inoltre, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è raddoppiato (da 1000 a 2000 euro) il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8,

➤ **Art. 73 recante "Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104".**

L'intervento normativo conferisce ulteriori complessive dodici giornate di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n.104/1992, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, restando salvo il principio per il quale, per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio è concesso compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

➤ **Art. 83, recante “Misure in materia di “Sorveglianza sanitaria”.**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la disposizione impone ai datori di lavoro pubblici e privati di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19. Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale – che ha origine dall'emergenza sanitaria COVID-19 - può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

➤ **Art. 100, recante “Avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro”.**

La disposizione prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvalga n via diretta (oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro) anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive.

Tale possibilità, pertanto, è prevista in via eccezionale, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Inoltre, l'avvalimento si realizzerà nell'ambito dell'attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, ai sensi dell'articolo 2, d.lgs. n. 177/2016 e del decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017.

➤ **Art. 103, recante disposizioni in materia di “Emersione di rapporti di lavoro”.**

La disposizione, al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, prevede che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, possano presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge n. 68/2007 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici. In entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

Per le medesime finalità, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro in determinati settori (agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, antecedentemente al 31 ottobre 2019). Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei citati settori, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

L'istanza di rilascio di tale permesso di soggiorno temporaneo deve essere presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro (cui l'istanza è altresì diretta). All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato (esclusivamente nei predetti settori di attività), nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Per consentire una più rapida definizione delle procedure in parola, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a sei mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010. A tal fine, il Ministero dell'Interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice degli appalti.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato.

➤ **Art. 220, recante "Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008".**

La disposizione stabilisce che, per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell'anno 2019 all'entrata del bilancio dello Stato relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

unico giustizia alla data del 31 dicembre 2018, sono riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni.

Tali somme verranno destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

➤ **Art. 239, recante "Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione".**

La norma istituisce un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie.

➤ **Art. 240, recante "Misure organizzative per gli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza".**

L'intervento normativo è volto ad incrementare il numero delle Direzioni Centrali e degli Uffici di livello equiparato in cui si articola il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso l'istituzione di una Direzione centrale – cui è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato – che si occuperà di sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dalla normativa di settore, nonché di assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della Polizia Postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato.

➤ **Art. 259, recante "Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali".**

Ai sensi di tale disposizione, per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle predette Amministrazioni, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, mediante:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta (anche la



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

prova con quesiti a risposta multipla) e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

Viene altresì previsto che i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle medesime Amministrazioni, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.

In deroga, inoltre, alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, viene autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

Qualora per il medesimo personale non sia stata possibile, per indifferibili esigenze di servizio connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la completa fruizione - nel corso dell'anno 2020 - della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

L'ultimo comma della disposizione prevede, infine, che le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

➤ **Art. 260, recante "Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione".**

Gli interventi introdotti con tale articolo mirano a definire il quadro delle misure di salvaguardia previste in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al personale che frequenta ogni tipo di corso di formazione, anche a carattere universitario, rivolto al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nello specifico, le predette Amministrazioni possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

a) la rimodulazione del corso, al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;

b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.

Qualora non sia stato necessario adottare le predette misure, si prevede la possibilità di disporre la conclusione anticipata dei corsi di formazione, anche a carattere universitario, laddove siano stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione.

Nel caso, invece, di sospensione temporanea del corso, sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza. In caso di conclusione positiva del corso, il predetto tempo di sospensione viene considerato valido ai fini della permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore.

Viene, altresì disposto che i periodi di assenza dai corsi di formazione, effettuati anche prima dell'entrata in vigore del decreto di cui in oggetto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.

Il comma 6, inoltre, prevede che, nel caso dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili di fuoco, ai fini della decorrenza giuridica, non si tiene conto del periodo di sospensione.

Viene, infine, disposto che con decreto il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza si possa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

➤ **Art. 263, recante "Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile".**

La disposizione prevede che le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 - fino al 31 dicembre 2020 - al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, dando corso alle istanze e alle segnalazioni dei privati, adeguino le misure dettate in materia di lavoro agile (*ex* articolo 87, comma 1, *lett.* a), del decreto-legge n. 18/2020) alle esigenze dei cittadini e delle imprese, connesse alla graduale riapertura delle attività produttive e commerciali.

A tal fine, le medesime Amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.

Le medesime Amministrazioni dovranno adeguarsi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute e dovranno assicurare adeguate forme di aggiornamento professionale ai dirigenti, valutate ai fini della *performance*.

Si prevede, infine, che la presenza dei lavoratori negli Uffici all'estero di pubbliche Amministrazioni è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid - 19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e le iniziative di rispettiva competenza, anche ai fini della proposizione di eventuali interventi emendativi da inserire nel provvedimento di conversione in legge.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mammella

